SERVIZIO DI SOGGETTO AGGREGATORE PER IL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI (SPID)

Accordo di servizio per l'adesione dei soggetti aggregati

TRA

La società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 - iscritta al Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini al n. 06188330150, al R.E.A. di Rimini al n. 219107, C.F.: 06188330150 e Partita IVA: 02066400405; numero di telefono: 0541/628111 e numero fax 0541/622100, casella di posta elettronica: maggiolispa@maggioli.it e PEC: informatica@maggioli.legalmail.it nella persona del direttore della business unit informatica Robert Ridolfi.

E

Nome dell'amministrazione:	
Codice IPA:	
Indirizzo PEC:	
Nella persona del (indicare il ruolo):	
Nome e cognome:	
Sede legale:	

PREMESSO CHE

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "*per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*" (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "*L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies […]*";
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
   a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
   b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
   c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;*
   d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
   e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
   f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".*
4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante "*Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*" (di seguito DPCM);
5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
6. l'art.13, comma 1, del DPCM stabilisce che "*I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4*";
7. l'art.14, comma 1, del DPCM stabilisce che "*le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID*";
8. l'art.14, comma 2, del DPCM stabilisce che "*le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, […]*";
9. l'art.14, comma 5, del DPCM stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati*";
10. l'art.1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: "*il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito*";

11. con le Determinazioni AgID n.44/2015 del 28 luglio 2015 e n. 189/2016 del 22 luglio 2016, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art.4, commi 2 e 3 del DPCM, concernenti:
    - le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
    - le regole tecniche;
    - le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
    - le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.
12. AgID, con la Determinazione n. 80/2018 del 9-3-2018 ha emanato lo "*Schema di Convenzione per l'adesione dei Soggetti Aggregatori di pubblici servizi al Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)*"
13. Maggioli SpA, con la sottoscrizione dell'apposita convenzione in data 21-10-2020, è divenuta Soggetto Aggregatore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Questo accordo di servizio disciplina il rapporto fra Maggioli SpA che offre, in qualità di Soggetto Aggregatore (nel seguito "Aggregatore"), tramite apposito servizio, a un soggetto pubblico di cui al Decreto legislativo 07-03-2005, n.82, art. 2 c. 2 (nel seguito "Soggetto aggregato") la possibilità di rendere accessibili, tramite credenziali SPID, i propri servizi online.
2. Sottoscrivendo questo atto, il Soggetto Aggregatore si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID e pubblicati sul sito internet https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Art. 2. OBBLIGHI DELL'AGGREGATORE

1. L'Aggregatore, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nella Convenzione emanata da AgID con Determinazione n. 80/2018,
2. L'Aggregatore si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 3. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGREGATO

1. Il soggetto aggregato si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID;
2. Il soggetto aggregato si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti in capo ai fornitori di servizi previsti dalla normativa e dai Regolamenti vigenti in materia, compresi gli obblighi previsti dallo "*Schema di Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi*" emanato da AgID con Determinazione n. 14/2018 e successive modificazioni.

3. Il soggetto aggregato si impegna a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti anche quando il servizio qualificato sia erogato in rete da un fornitore diverso da Maggioli S.p.A. In particolare:
   a) a comunicare al soggetto aggregatore e mantenere aggiornato l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete e la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione
   b) a comunicare tempestivamente via PEC al soggetto aggregatore ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso nell'ambito dell'erogazione dei servizi qualificati fermo restando l'obbligo di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali
   c) al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4. SERVIZIO SVOLTO DAL SOGGETTO AGGREGATORE

1. Maggioli SpA opera in qualità di Soggetto Aggregatore nella modalità "full", ovvero esegue l'attività di autenticazione tramite la propria infrastruttura.

Art. 5. DURATA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Il presente Accordo di servizio ha durata fino al termine della Convenzione stipulata da Maggioli SpA con AgID, ovvero fino al 20-10-2025, ed è oggetto di rinnovo tacito, salva indicazione contraria delle parti da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza alla controparte.
2. Modifiche e/o integrazioni al presente Accordo di servizio saranno possibili in presenza di accordo delle parti oltre che nei casi in cui sia necessario a seguito del mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.
3. Nel caso in cui AgID ritenga necessario adeguare la Convenzione con i Soggetti Aggregatori, Maggioli SpA potrà esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione da parte di AgID, informando i soggetti Aggregati entro detto termine. In tal caso Maggioli SpA continuerà a fornire i servizi oggetto dell'Accordo di servizio ai soggetti Aggregati per novanta giorni decorrenti dal termine previsto per esercitare il diritto di recesso.

Art. 6. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI SERVIZIO

1. Nel caso in cui nel corso dell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, sono riscontrati inadempimenti del Soggetto Aggregato degli obblighi assunti con il presente Accordo di servizio nonché degli altri obblighi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, il soggetto Aggregatore o la stessa AgID invierà una contestazione, prescrivendo, ove necessario, le attività che devono essere poste in essere dal soggetto Aggregato (e i relativi tempi) al fine del ripristino della regolarità del servizio.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento di quanto contestato ai sensi del precedente comma 1, l'Aggregatore ha diritto di dichiarare risolto ipso jure il presente Accordo di servizio nei tempi che riterrà opportuni.
3. In ragione di quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, AgID può agire ai sensi del presente articolo, anche con i provvedimenti prescrittivi, sanzionatori o risolutori, direttamente o per il tramite dell'Aggregatore.

Art. 7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo di servizio produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del procuratore speciale di Maggioli SpA.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per Maggioli SpA	Per l'Amministrazione
Il direttore della business unit informatica Robert Ridolfi ROBERT RIDOLFI 10.01.2024 14:30:04 GMT+01:00	